

Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 21 del 26/09/2018

Oggetto:

ALIENAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE

L'anno 2018 addì 26 del mese di Settembre, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Regolarmente convocato per le ore 18.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione

All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
BOI Maura	NO
CARA Federica	SI
GRECU Mario	SI
LAMPIS Monica	SI
ORTU Marcello	NO
PASCI Maria Antonella	SI
PODDESU Filippo	NO
SERRA Alessandro	SI
TALLORU Pantaleo	SI
TIDDIA Candido	NO
TIDDIA Mauro	SI
ZUDDAS Antonello	SI
FRAU Gianluigi	SI
TALLORU Valentina	SI
MURTAS Walter	SI
MANCOSU Giorgio	SI
SCANO Alessandro	NO

Consiglieri in carica 17, presenti 12, assenti 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MELIS Anna Maria

Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4 co 1 del predetto TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, e dunque:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016":
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che l'art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato:
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo13 del Tuell che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del Tuell, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali":

Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto;

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente per farne parte integrate e sostanziale;

Dato atto che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2014 con oggetto: Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Serrenti – Verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli Artt. 2 e 3 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.03.2016,

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, TUSP;

Visto il proprio atto N°40 del 29.9.2017 avente per oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE." con il quale:

- si approvava la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Serrenti alla data del 23 settembre 2016 ed in particolare di autorizzare il mantenimento della partecipazione Abbanoa S.p.A.
- si approvavano le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come illustrate nella "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale ed in particolare:
- con riferimento al CISA Service Srl, di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Serrenti **entro un anno** dalla data di approvazione del suddetto atto di CC tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione;
- prendeva atto dello stato di liquidazione volontaria della *SOCIETA' CONSORTILE VILLASANTA a.r.l.*; detta società non ha mai svolto l'attività per la quale è stata costituita e pertanto la sua esistenza non è mai stata rilevata nei precedenti atti ricognitivi, i primi documenti pervenuti si riferiscono alla trasmissione del verbale dell'Assemblea del CdA del 07.10.2016, relativo all'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 del C.C. e del verbale dell'Assemblea dei soci del 13.12.2016, relativo all'individuazione dei liquidatori ed all'individuazione delle modalità di svolgimento della liquidazione, pervenuta in data 17.03.2017, registrata al Prot. gen. con n. 3324; ulteriore documentazione è pervenuta in data 21.03.2017, prot. n. 3383, con la visura camerale dal quale si evince lo stato di liquidazione volontaria della società;
- dava atto che per le partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Serrenti il controllo ai sensi dell'art 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti, per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui i soci si sono dotati (Consorzio CISA di Serramanna per il CISA Service srl);
- invitava la Giunta a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito di patti o organismi parasociali di cui sopra o, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al precedente paragrafo in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime e al loro andamento economico evidenziando eventuali situazioni di non conformità per permettere all'Amministrazione di istruire i provvedimenti eventualmente necessari;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

Sentita la relazione del *Sindaco/Presidente Mauro Tiddia* che ricorda i precedenti atti deliberativi. Il CISA SERVICE è stata individuata quale società da dismettere. La quota di partecipazione è

minoritaria in quanto la società fu creata come supporto al CISA CONSORZIO, perché ne fosse il braccio operativo per la gestione della depurazione e smaltimento dei reflui. La convenzione per la gestione di detti servizi è scaduta. Il Consiglio ha già deliberato la dismissione della partecipazione. Sono stati fatti i passaggi di legge per la vendita delle quote, che però sono risultate poco appettibili. Il Consiglio Comunale è chiamato ora a ribadire la volontà di cedere queste quote e confermare la dismissione. Può anche agire sul CISA CONSORZIO perché non ha ancora deciso quale sorte deve avere la sua partecipata. Nel CISA CONSORZIO non si è ancora votato in merito, anche in seguito alla legge regionale n. 2/2016 di riordino delle autonomie locali, che ha mantenuto in capo ai Consorzi solo i servizi, togliendo loro lo svolgimento di funzioni. Tuttavia la presenza di personale nel CISA SERVICE sta condizionando la scelta tra la sua messa in liquidazione e quella dell'incorporazione con conseguente gestione diretta dei servizi. Resta il problema del transito del personale per il quale neanche la consulenza con un esperto ha chiarito le possibilità assunzionali e inoltre non tutti i Comuni sono concordi, infatti Serramanna ha votato il mantenimento delle quote del CISA SERVICE. Occorre quindi trovare la modalità di procedere alla presa in carico diretta dei servizi da parte del CONSORZIO CISA definendo il destino del personale impiegato.

UDITI i seguenti interventi:

Il *Consigliere Giorgio Mancosu* ritiene che mantenere il posto di lavoro è importante, ma va considerato che il personale è entrato per conoscenze personali. Queste persone non possono transitare nel CISA CONSORZIO senza concorso, perciò non ritiene opportuno privilegiare ulteriormente chi ha già avuto la fortuna di lavorare esentandoli dalla procedura assunzionale pubblica, potranno eventualmente sfruttare le competenze maturate e relativi vantaggi. Non considera giusto fare concorsi riservati.

Il Consigliere Walter Murtas chiede ulteriori chiarimenti.

Il *Sindaco Mauro Tiddia* riferisce che è stato proposto che le quote siano acquistate dal CONSORZIO CISA. Ma detta operazione dovrà trovare una logica nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il *Sindaco/Presidente Mauro Tiddia* pone in votazione il punto all'o.d.g. con l'evidenziazione della volontà del Consiglio Comunale di confermare quanto deliberato con proprio atto C.C. N°40 del 29.9.2017 avente per oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

VISTO l'esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (G. Frau, G. Mancosu, W. Murtas e V. Talloru), da n. 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l'effetto:

Di confermare quanto disposto con proprio atto C.C. N°40 del 29.9.2017 avente per oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE";

- 1. DI approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Serrenti alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale e in particolare di autorizzare il mantenimento della seguente partecipazione: Abbanoa S.p.A.
- 2. DI approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come illustrate nella "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale ed in particolare:
- con riferimento al CISA Service Srl, di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Serrenti entro un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione;
- 3. DI invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali di cui in narrativa o, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società riguardo alle quali non si determina per il Comune di Serrenti il controllo ai sensi dell'art. 2359 CC in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello come meglio specificato in narrativa

Di incaricare il Sindaco, quale rappresentante del Comune di Serrenti nell'Assemblea Consortile del CISA CONSORZIO, ad agire per la definizione del piano di dismissioni da parte dell'ente consorzio, anche con l'assorbimento/liquidazione del CISA SERVICE e la presa in carico diretta dei servizi di depurazione e compostaggio, fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti a vario titolo interessati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare seguito alla programmazione e rispettare le prescrizioni di legge in tema di razionalizzazione delle società partecipate;

Con 8 voti favorevoli e consegue n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (G. Frau, G. Mancosu, W. Murtas e V. Talloru), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs n.267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE F.to TIDDIA Mauro IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03/10/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Funzionario Delegato

ESTREMI DI ESECUTIVITA'	
□ Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 26/09/2018	
II Segretario Comunale F.to Dott.ssa Anna Maria Melis	
Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000	
SERRENTI, Iì	